

Termine d'opposizione : 8 settembre 1931.

## **Legge federale sulle monete.**

(Del 3 giugno 1931.)

---

L'ASSEMBLEA FEDERALE  
DELLA  
CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

visti gli articoli 38 e 64 *bis* della Costituzione ;  
visto il messaggio del Consiglio federale del 3 luglio 1930,

*decreta :*

CAPO PRIMO.

### **Regime monetario.**

#### **Art. 1.**

Unità  
monetaria.

<sup>1</sup> L'unità monetaria è il franco, equivalente a  $\frac{9}{31}$  di gramma (ossia a 0,29032 gramma) d'oro fino. Un chilogramma d'oro fino corrisponde a 3444  $\frac{4}{9}$  franchi.

<sup>2</sup> Il franco si divide in cento centesimi.

#### **Art. 2.**

Specie  
di monete.

Le specie di monete e le loro proprietà sono le seguenti :

|                                             |                   | Monete d'oro               |                                              |                        | Monete d'argento               |              |    | Monete di nichello |                    |    | Monete di bronzo                             |                    |     |
|---------------------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------|----|--------------------|--------------------|----|----------------------------------------------|--------------------|-----|
| Valore nominale                             | Franchi Centesimi | 100                        | 20                                           | 10                     | 5                              | 2            | 1  | 1/2                | 20                 | 10 | 5                                            | 2                  | 1   |
| Titolo legale                               | millesimi         | 900 d'oro<br>100 di bronzo |                                              |                        | 835 d'argento<br>165 di bronzo |              |    | puro nichello      |                    |    | 950 di bronzo<br>40 di stagno<br>10 di zinco |                    |     |
| Tolleranza del titolo sì in più che in meno | millesimi         | 1                          |                                              |                        | 3                              |              |    | 20                 |                    |    | 30                                           |                    |     |
| Giusto peso                                 | grammi            | 32,358                     | 6,452                                        | 3,226                  | 15                             | 10           | 5  | 2,5                | 4                  | 3  | 2                                            | 3,0                | 1,5 |
| Tolleranza del peso, sì in più che in meno  | millesimi         | 1                          | 2                                            |                        |                                | 5            |    |                    | 12                 | 15 | 18                                           | 15                 |     |
| Diametro                                    | millesimi         | 35                         | 21                                           | 19                     | 31                             | 27           | 23 | 18                 | 21                 | 19 | 17                                           | 20                 | 16  |
| Segni del contorno                          |                   | leg-<br>gen-<br>da         | dentella-<br>ture, leg-<br>genda<br>o stelle | den-<br>tella-<br>ture | leg-<br>gen-<br>da             | dentellature |    |                    | contorno<br>liscio |    |                                              | contorno<br>liscio |     |

## Art. 3.

Diritto di coniare monete.

- <sup>1</sup> La sola Confederazione ha il diritto di coniare monete.
- <sup>2</sup> Essa provvede al mantenimento della zecca federale.

## Art. 4.

Coniazione di monete d'oro e di monete divisionali.

- <sup>1</sup> Ognuno può, sottostando alle condizioni stabilite dal Consiglio federale, consegnare oro alla zecca federale e farne coniare delle monete di venti e di dieci franchi.

- <sup>2</sup> Solo la Confederazione può far coniare altre monete.

## Art. 5.

Forza liberatoria.

- <sup>1</sup> Ognuno deve accettare d'essere pagato in monete d'oro svizzere, senza limitazione di somma, in tutto il territorio della Confederazione.

- <sup>2</sup> Nessuno è obbligato di accettare in pagamento più di cento franchi in monete d'argento, più di dieci franchi in monete di nichelio nè più di due franchi in monete di bronzo. Resta riservato l'articolo 6.

## Art. 6.

Corse presso le casse pubbliche.

- Le casse pubbliche della Confederazione, dei Cantoni e dei comuni, come pure le casse della Banca Nazionale svizzera devono accettare in pagamento tutte le monete svizzere per qualsiasi somma.

## Art. 7.

Cambio.

- La cassa federale in Berna cambia, senza limitazione di somma, le monete svizzere d'argento, di nichelio e di bronzo con altre monete divisionali, biglietti di banca o bonificazioni per girata in banca o su conto chèque postale, nonchè con monete d'oro in quanto la Banca Nazionale svizzera rimborsi i suoi biglietti in monete d'oro. Le casse della posta, della dogana, delle Strade ferrate federali e della Banca Nazionale svizzera eseguono siffatte operazioni di cambio nella misura consentita dalle loro disposizioni.

## Art. 8.

<sup>1</sup> La Cassa federale mette in circolazione le monete d'argento, di nichelio e di bronzo necessarie e ritira tutte quelle che sono superflue.

Emissione e ritiro delle monete divisionali.

<sup>2</sup> Essa tiene una scorta di monete d'argento, di nichelio e di bronzo per sopperire ai bisogni correnti o straordinari.

Scorta monetaria.

## Art. 9.

La Cassa federale ritira dalla circolazione le monete logore, deturpate o deteriorate come pure le monete false, facendosi coadiuvare in questo compito da tutte le casse della Confederazione e dalla Banca Nazionale.

Depurazione della circolazione monetaria.

## Art. 10.

La quantità delle monete da coniare è stabilita nel bilancio preventivo della Confederazione.

Nuove coniazioni.

## Art. 11.

<sup>1</sup> Gli utili ricavati dalla coniazione delle monete saranno devoluti al fondo di riserva della zecca, a carico del quale andranno le spese per l'esercizio e la manutenzione della zecca stessa e le perdite causate dalla depurazione della circolazione monetaria.

Fondo di riserva della zecca.

<sup>2</sup> Il fondo di riserva della zecca è soggetto alle disposizioni della legge federale del 28 giugno 1928 sull'investimento dei capitali della Confederazione e dei fondi speciali.

## Art. 12.

<sup>1</sup> Chiunque vuole fabbricare o importare oggetti somiglianti alle monete svizzere e destinati al commercio o alla circolazione, deve procurarsi il permesso del Dipartimento federale delle finanze.

Oggetti analoghi alle monete.

<sup>2</sup> Il permesso è negato quando ci sia da temere che se ne faccia un uso illecito; esso è ritirato nel caso d'abuso.

## CAPO II.

**Disposizioni penali.**

## Art. 13.

<sup>1</sup> Chiunque contraffà monete al fine di metterle in circolazione come genuine è punito con la reclusione.

Contraffazione delle monete.

<sup>2</sup> In casi di esigua gravità, la pena sarà la detenzione.

## Art. 14.

Alterazione  
di monete.

<sup>1</sup> Chiunque altera monete al fine di metterle in circolazione con l'apparenza di un valore superiore, è punito con la reclusione fino a cinque anni o con la detenzione non inferiore a sei mesi.

<sup>2</sup> In casi di esigua gravità, la pena sarà la detenzione.

## Art. 15.

Spendita di  
monete false.

<sup>1</sup> Chiunque mette in circolazione, come genuine o inalterate, monete contraffatte o alterate, è punito con la reclusione sino a tre anni o con la detenzione.

<sup>2</sup> Se il colpevole o il suo mandante o il suo rappresentante abbia ricevuto le monete come genuine, la pena sarà la detenzione o la multa.

## Art. 16.

Diminuzione  
del valore di  
monete.

<sup>1</sup> Chiunque scema il valore di monete, tosandole, limandole, sottoponendole a processi chimici o in altro modo, al fine di metterle in circolazione come intatte, è punito con la detenzione o la multa.

<sup>2</sup> Se il colpevole faccia mestiere di tale diminuzione di valore delle monete, la pena sarà la reclusione fino a tre anni o la detenzione non inferiore ad un mese.

## Art. 17.

Spendita di  
monete scemate di valore.

<sup>1</sup> Chiunque mette in circolazione come intatte delle monete scemate di valore è punito con la detenzione o con la multa.

<sup>2</sup> Se il colpevole o il suo mandante o rappresentante abbia ricevute come intatte le monete, la pena sarà la multa.

## Art. 18.

Importazione,  
acquisto, de-  
tenzione di  
monete con-  
traffatte.

<sup>1</sup> Chiunque importa, acquista o tiene in deposito monete contraffatte, alterate o scemate di valore per metterle in circolazione come genuine, inalterate od intatte, è punito con la detenzione.

<sup>2</sup> Chiunque le importa, acquista o tiene in deposito in grande quantità è punito con la reclusione sino a cinque anni.

## Art. 19.

Importazione e  
acquisto di  
monete fuori  
di corso o  
logorate.

<sup>1</sup> Chi importa od acquista monete estere o nazionali fuori di corso o logorate per metterle in circolazione, chi mette in circolazione siffatte monete in grande quantità, è punito con l'arresto o con la multa.

<sup>2</sup> Le monete sono confiscate.

## Art. 20.

Chi, al fine di procurare a sè o ad altri un illegittimo arricchimento,

importa od acquista, per metterle in circolazione, monete non aventi corso legale nella Svizzera,

Importazione o acquisto di monete non aventi corso legale.

o mette in circolazione siffatte monete in grande quantità,

è punito con l'arresto o con la multa.

## Art. 21.

Chiunque deteriora monete e le mette in circolazione come intatte è punito con la multa.

Deterioramento di monete.

## Art. 22.

Chiunque, senza il permesso del Dipartimento federale delle finanze, fabbrica o importa oggetti somiglianti alle monete svizzere e destinati al commercio o alla circolazione è punito con la multa.

Oggetti analoghi alle monete.

## Art. 23.

Chiunque, al fine di farne un uso illegittimo, fabbrica o si procura strumenti per la contraffazione o l'alterazione di monete,

Strumenti per la contraffazione di monete.

chi usa illecitamente strumenti per la fabbricazione di monete,

è punito con la detenzione.

## Art. 24.

Le monete contraffatte, alterate o scemate di valore come pure gli strumenti per la fabbricazione, sono confiscati e resi inservibili. Altrettanto si farà degli oggetti somiglianti alle monete che sono stati fabbricati o importati senza il permesso del Dipartimento federale delle finanze e dei relativi strumenti.

Confisca.

## Art. 25.

Le presenti disposizioni penali si applicano anche ai reati concernenti le monete estere.

Monete estere.

## Art. 26.

È punibile anche chi, avendo commesso all'estero uno dei reati previsti negli articoli 13 a 15, sia stato arrestato nella Svizzera e non sia estradato.

Reati commessi all'estero.

## Art. 27.

Applicazione  
del Codice  
penale fede-  
rale.

Sono applicabili le disposizioni generali del Codice penale federale del 4 febbraio 1853.

## Art. 28.

Giurisdizione  
penale della  
Confedera-  
zione.

<sup>1</sup> I reati previsti nelle presente legge soggiacciono alla giurisdizione penale federale.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale può delegarne l'istruzione e il giudizio alle autorità cantonali.

## CAPO III.

**Disposizioni finali.**

## Art. 29.

Abrogazione  
di disposi-  
zioni finora  
vigenti.

A contare dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con essa, segnatamente :

1. la legge federale del 7 maggio 1850 sul sistema monetario della Confederazione ;
2. la legge federale del 31 gennaio 1860 in parziale modificazione della legge federale sul sistema monetario della Confederazione ;
3. la legge federale del 22 dicembre 1870 sulla coniazione delle monete d'oro ;
4. la legge federale del 29 marzo 1879 in modificazione della legge del 7 maggio 1850 sulle monete federali ;
5. la legge federale del 30 aprile 1881 in modificazione di quella del 7 maggio 1850 sul sistema monetario della Confederazione ;
6. il regolamento 8 febbraio 1927 concernente la circolazione monetaria e il cambio delle monete divisionali d'argento e delle monete di nichel e di rame ;
7. le disposizioni penali emanate dai Cantoni contro gli atti per cui la presente legge commina delle pene.

## Art. 30.

Entrata in  
vigore ed  
esecuzione.

Il Consiglio federale fissa la data dell'entrata in vigore della presente legge. È incaricato dell'esecuzione della stessa.

Così decretato dal Consiglio degli Stati,

Berna, 3 giugno 1931.

*Il Presidente*: CHARMILLOT.

*Il Segretario*: KAESLIN.

Così decretato dal Consiglio nazionale,

Berna, 3 giugno 1931.

*Il Presidente*: STRÄULI.

*Il Segretario*: F. v. ERNST.

## Il Consiglio federale decreta:

La presente legge federale sarà pubblicata in conformità dell'articolo 89, secondo capoverso, della Costituzione federale e dell'articolo 3 della legge federale 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 3 giugno 1931.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

*Il Cancelliere della Confederazione*:

KAESLIN.

Data della pubblicazione: 10 giugno 1931.

Termine d'opposizione: 8 settembre 1931.

## **Legge federale sulle monete. (Del 3 giugno 1931.)**

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| In                  | Bundesblatt      |
| Dans                | Feuille fédérale |
| In                  | Foglio federale  |
| Jahr                | 1931             |
| Année               |                  |
| Anno                |                  |
| Band                | 1                |
| Volume              |                  |
| Volume              |                  |
| Heft                | 26               |
| Cahier              |                  |
| Numero              |                  |
| Geschäftsnummer     | ---              |
| Numéro d'objet      |                  |
| Numero dell'oggetto |                  |
| Datum               | 01.07.1931       |
| Date                |                  |
| Data                |                  |
| Seite               | 356-372          |
| Page                |                  |
| Pagina              |                  |
| Ref. No             | 10 149 135       |

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.  
Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.  
Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.